



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI



AVVISO

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITÀ (BONUS BEBÈ) ANNO 2025

Si porta a conoscenza che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 03.02.2025 è stata estesa al 31 DICEMBRE 2025 la durata del contributo di natalità di cui al precedente provvedimento n. 13/2017, confermando importo e modalità di erogazione dello stesso come modificati con atto di C.C. n. 50 del 14.04.2021.

Il bonus ha lo scopo di supportare le famiglie, in particolare quelle giovani, aiutandole a sostenere le notevoli spese dovute all'arrivo di un figlio e consiste nell'erogazione di un contributo nella misura massima di euro 4.500,00 per ogni bambino nato o adottato tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2025. Nel caso di parto gemellare o di adozione di più fratelli il contributo massimo non può comunque superare l'importo di euro 6.000,00 complessivi.

I suddetti importi vengono erogati in un massimo di n. 3 rate, con cadenza annuale, nei tempi e nelle modalità di seguito indicati:

- 1^a rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui all'art. comma 2), a seguito della concessione del contributo;
- 2^a rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui all'art. comma 2), trascorsi 12 mesi dalla concessione del contributo;
- 3^a rata: € 1.500 (o € 2.000 nel caso di cui all'art. comma 2), trascorsi 24 mesi dalla concessione del contributo.

L'erogazione di ogni singola rata è subordinata all'esito positivo della verifica relativa al possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento nell'anno solare precedente alla stessa. L'esito negativo della verifica determina la decadenza dal diritto al contributo in oggetto.

La concessione dell'assegno di cui all'art.2 è disposta a favore dei nuclei familiari costituiti da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno, per nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 (comunque, fino al compimento del quattordicesimo anno di età per adozioni ed affidamenti preadottivi), residenti e stabilmente dimoranti ad Amatrice nei 12 mesi antecedenti alla nascita e/o adozione o affidamento preadottivo. Il richiedente deve coabitare con il/la minore, anch'egli/ella residente e stabilmente dimorante nello stesso Comune di Amatrice.

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'U.R.P. comunale e pubblicati nel sito internet al seguente indirizzo www.comune.amatrice.rieti.it. Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, devono: - essere complete di tutta la necessaria e idonea documentazione, con specificazione dell'indirizzo al quale vanno trasmesse le comunicazioni relative; - essere presentate direttamente all'ufficio protocollo nei giorni e negli orari di apertura, o tramite raccomandata A.R. o tramite posta elettronica ordinaria

uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it o *posta elettronica certificata* protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it . *La domanda dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dalla data di nascita del figlio per il quale è richiesto il bonus; nel caso di adozione, il termine decorre dalla data del provvedimento di adozione. Per i nati/adottati nel periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2025 e la data di pubblicazione del presente avviso, il termine di 90 giorni decorrerà da quest'ultima. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesta gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti e il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento*

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Settore I del Comune di Amatrice.

Il bonus di cui al regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno, in relazione agli eventi sismici che hanno colpito il Comune di Amatrice.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

I dati forniti sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Amatrice. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679, che in questa sede si intendono integralmente riprodotti.

Amatrice, 10 febbraio 2025

IL CAPO SETTORE I
Dott.ssa Manuela De Alfieri